

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1977, n. 18.

Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1977.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

E' approvato in L. 490.470.811.730 lo stato di previsione generale dell'entrata del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1977 (Tabella A).

Art. 2

Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte e delle tasse, delle quote di tributi erariali di pertinenza della Regione nonché di ogni altra entrata dovuta o spettante alla Regione per l'esercizio finanziario 1977 giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella A).

Art. 3

E' approvato in L. 490.470.811.730 lo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1977 (Tabella B).

Art. 4

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1977 nei limiti ed in conformità allo stato di previsione della spesa annessa alla presente legge (Tabella B).

Art. 5

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1977 annesso alla presente legge.

Art. 6

E' determinato in L. 2.401.000.000 lo stanziamento per il funzionamento del Consiglio regionale corrispondente ai capitoli 10-50-100-150-200-210, rubrica I, sezione I, titolo I della spesa, da amministrarsi dallo stesso Consiglio regionale in conformità all'art. 17, primo comma, dello Statuto.

Art. 7

Il fondo di rappresentanza a disposizione del Presidente della Giunta regionale di cui al titolo I, sezione I, cap. 350 della spesa sarà utilizzato con le modalità di cui all'art. 184 del R.D. 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 8

La Giunta regionale è autorizzata a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al cap. 5200 per le spese obbligatorie e d'ordine e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco n. 1 dell'allegato.

Art. 9

Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese di cui al precedente art. 8, la Giunta regionale è autorizzata a disporre il prelievo di somme dal fondo di riserva di spese impreviste di cui al cap. 5250 e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio o a nuovi capitoli.

Le deliberazioni della Giunta che dispongono i prelevamenti dal fondo di cui al comma precedente devono essere presentate al Consiglio per la convalida entro 8 giorni dall'adozione.

Art. 10

Per gli effetti di cui all'art. 41, II comma del R.D. 18

novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito e per il pagamento di quote di entrate devolute ad Enti ed Istituti o di somme comunque percepite per conto di terzi, quelle indicate nell'elenco n. 5 annesso alla presente legge.

La Giunta regionale è autorizzata ad iscrivere, nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli acceramenti dell'entrata, le somme occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente comma.

Art. 11

La Giunta regionale è autorizzata ad iscrivere negli stati di previsione dell'entrata e della spesa le somme assegnate dallo Stato alla Regione per l'esercizio di funzioni amministrative delegate.

La Giunta regionale è autorizzata altresì ad apportare al Bilancio le modifiche derivanti dalle disposizioni contenute in leggi regionali sostanziali.

Art. 12

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 10 gennaio 1975, n. 2, la spesa per l'esercizio finanziario 1977 è determinata in L. 21 milioni anziché in L. 171 milioni, come previsto dall'art. 10 della predetta legge.

Art. 13

Per gli interventi previsti dall'art. 9 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 57, la spesa per l'esercizio finanziario 1977 è determinata in L. 20 milioni anziché in L. 40 milioni così come previsto alla lettera f) dell'art. 13 della predetta legge.

Art. 14

Per gli interventi previsti dall'art. 8 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21, la spesa per l'esercizio finanziario 1977 è determinata in L. 1 milione, anziché in L. 200 milioni così come previsto dall'art. 37 della predetta legge.

Art. 15

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 4 febbraio 1977

Tomelleri